

**IL SORRISO DI GIULIA ODV - VIA DELLA LAGUNA. 73
33056 PALAZZOLO DELLO STELLA
CF 92018220308**

Verbale dell'Assemblea ORDINARIA dei soci per modifica dello statuto.

Seconda convocazione

Il giorno LUNEDÌ 24 OTTOBRE 2022 alle ore 20:30, non essendo stato possibile costituire regolarmente l'assemblea in prima convocazione per assenza di soci, si è riunita l'assemblea ordinaria dell'Associazione il Sorriso di Giulia per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore".
2. varie ed eventuali;

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 10 (dieci) soci e, regolarmente rappresentati con delega, altri 4 (quattro) soci e così complessivamente n. 14 (quattordici) soci, come risulta dall'allegato registro presenze (Allegato A). Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione, fa presente inoltre all'assemblea che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore", le modalità e la maggioranza previste per la deliberazione sulle modifiche statutarie imposte dal già menzionato Decreto, sono quelle dell'assemblea ordinaria.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Francesco Oliva, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Signora Linda Gobbato.

Il primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente, informa l'assemblea che, pur avendo già provveduto alle modifiche previste nel D.Lgs. 117/2017, la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia, con comunicazione Prot. N. 0091701/P/GEN del 09/08/2022, ci comunicava che due punti dello statuto non erano conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente e che, se non si fosse provveduto alla modifica, non sarebbe stato possibile procedere al perfezionamento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Riguardo al primo punto, l'attuale Statuto, non riconosce il diritto di voto né di partecipazione alle riunioni dell'Assemblea a chi non ha raggiunto la maggiore età. Nella comunicazione sopra citata la Regione, ci ha fatto presente che risulta discriminatoria e, di conseguenza, viola l'art. 21, D. Lgs. 117/17. Il Presidente propone all'assemblea di modificare l'articolo 10, comma 2 dello vigente Statuto abrogando la dicitura "di maggiore età" ed aggiungendo il seguente capoverso "I minorenni esercitano il loro diritto di voto tramite il soggetto avente rappresentanza genitoriale."

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità delibera di approvare la modifica.

Riguardo al secondo punto sollevato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, il Presidente informa l'Assemblea di aver già fatto presente che il rilievo era errato e che, la responsabile del procedimento, a mezzo PEC, ha già confermato di non tenerne conto e di procedere solo con la modifica sopra esposta.

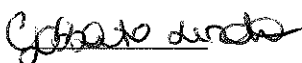
Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale. (allegato B)

Alle ore 20:59, avendo esaurito la discussione sui punti all'ordine del giorno e non essendo emersi ulteriori varie ed eventuali l'Assemblea viene tolta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale ed i relativi allegati.

Palazzolo dello Stella, 24 ottobre 2022

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

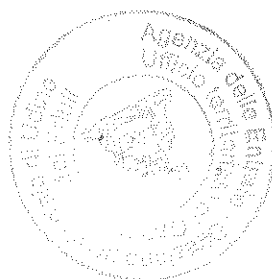


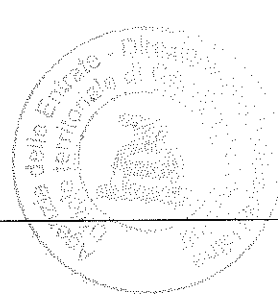
Registrato a Cervignone del Friuli il 25 OTT. 2022
al n. 1975 Serie 3 liquidato a ESENTE

IL COORDINATORE DI TEAM
Guido Ionazzi

[Handwritten signature]

* firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca





STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE IL SORRISO DI GIULIA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "IL SORRISO DI GIULIA - ODV" che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta.

L'ODV rappresenta la continuazione della dell'associazione di volontariato
"IL SORRISO DI GIULIA - ONLUS", costituita il 28/07/2011

L'organizzazione ha sede legale in via della Laguna, numero 73, a Palazzolo dello Stella

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - STATUTO

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 - CARATTERE ASSOCIATIVO

1. L'associazione "IL SORRISO DI GIULIA - ODV" è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

2. Essa opera nel territorio della repubblica Italiana.

25 OTT. 2012
 1975
 3
 IL COMITATO DI TEAM
 CANTINIZI
 * firma delegato per l'iscrizione
 Paolo De Luca

3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

ART. 4 SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017 (Codice del Terzo Settore):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

- I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo:

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- l'aiuto agli adolescenti e giovani adulti, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, in particolare malattie oncologiche, anche mediante suppor-

to alle famiglie, alle strutture pubbliche o private sanitarie e non, che

abbiamo come finalità la cura ed il sostegno dell'individuo affetto da tali

patologie

- realizzazione di bomboniere solidali, l'organizzazione la promozione di

eventi, mercatini, feste ed altre attività finalizzate alla beneficenza a

favore di altre associazioni, enti o istituti di ricerca impegnati nei set-

tori di cui innanzi, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, centri

di ricerca sulle malattie oncologiche, ospedali infantili, asili privati,

centri socioculturali.

- collaborare, promuovere e sostenere altre associazioni sempre per il rag-

giungimento degli scopi di cui sopra

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere

soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017, atti-

vità diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali ri-

spetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa

vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in

sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel ri-

spetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e

con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del

D. Lgs. 117/17.

ARTICOLO 5 - EMELEMA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione utilizza l'emblema costituito dalla dicitura "IL SORRISO DI

GIULIA ODV" scritto su due righe sopra un girasole tenuto tra due mani su

sfondo giallo.

TITOLO II

RISORSE ED ATTIVITÀ ECONOMICHE

ART. 6 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

• dalle entrate che sono costituite come segue:

(a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

(b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali - finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti - istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

(c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'organo di amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

(d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

• dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registra-

ti.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 7 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI SUL PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE

1. "IL SORRISO DI GIULIA - ODV" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

4. L'associazione, previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO III

ASSOCIATI

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI D'AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è aperta a tutti, compresi altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa.

In ogni caso il numero di altri Enti del Terzo Settore, o senza scopo di lucro, non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.

Nella domanda di adesione, da far pervenire per iscritto all'organo di amministrazione, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione, la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione ai sensi del comma 1 deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che

sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione

La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Il numero minimo degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

ART. 10 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e

delle modalità associative.

2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. I minorenni esercitano il loro diritto di voto tramite il soggetto avente rappresentanza genitoriale.

3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi sia a mezzo di presa visione diretta presso la sede dell'associazione che, previa richiesta scritta, in copia cartacea o digitale a mezzo mail.

Art. 11 - DOVERI

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.

2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'organo di amministrazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12 - RECESSO ED ESCLUSIONE

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.

3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, (può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dall'organo di amministrazione, che comunicherà all'interessato la decisione entro 8 (otto) giorni dalla delibera oppure con delibera motivata dell'Assemblea.

4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento.)

ARTICOLO 13 - QUOTE ASSOCIATIVE

La quota associativa annuale viene definita dall'Assemblea su proposta dell'organo di amministrazione e comunicata ai Soci entro due mesi.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 14 - ORGANI

1. Sono organi dell'associazione:

a) l'assemblea;

b) l'organo di amministrazione;

c) il presidente;

d) il segretario;

e) l'organo di controllo, (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico)

f) Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.)

ART. 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.

2. Il presidente convoca l'assemblea mediante comunicazione scritta a ciascun Socio da consegnare a mano o da inviarsi anche per via telematica o a mezzo fax almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea (altra modalità di convocazione è l'affissione presso la sede)...

3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30

aprile

4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

ART. 16 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 17 - VOTAZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati

2. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; (su richiesta di tot dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto). Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

3. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti;

4. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.

5. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

6. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili"

Art. 18 - VERBALIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

ART. 19 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità

nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua

competenza."

ART. 20 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo di amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea degli associati, scelti tra le persone fisiche associate [ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV associate]: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

3. L'organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno tre consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.

4. L'organo di amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura

del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione anche per via telematica.

5. In caso di assoluta urgenza l'organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, l'organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione (se non eletto dall'Assemblea), il Vicepresidente, ed il segretario.

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 21 - DURATA E FUNZIONI

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

2. l'organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

3. l'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 2 consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. l'organo di amministrazione:

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;

•predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre

all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;

•cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

•approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;

•sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;

•delibera l'ammissione dei nuovi soci;

•provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative

5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione senza diritto di voto.

ART. 22 - IL PRESIDENTE

1. Il presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.

3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea, l'organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

ART. 23 - IL SEGRETARIO

1. L'associazione ha un segretario nominato dall'organo di amministrazione

il quale coordina le attività associative ed inoltre:

a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea;

b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;

c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Associazione;

d) responsabile della corrispondenza dell'Associazione

e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;

f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'organo di amministrazione o dal presidente.

TITOLO V

IL BILANCIO

ART. 24 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1. L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

2. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.

4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

5. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 25 - REGOLAMENTO INTERNO

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'organo di amministrazione.

ART. 26 - COLLEGIO ARBITRALE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Udine. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

ART. 27 - SCIOGLIMENTO

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modali-

tà di cui all'art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

2 In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 28 - RINVIO

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano

Palazzolo dello Stella, 24 ottobre 2022